



## CAMERA DI COMMERCIO DI ALESSANDRIA-ASTI

---



## BANDO ESG (Environmental, Social, Governance) Anno 2024

Approvato con Deliberazione della Giunta camerale n. ....

## Articolo 1 - Finalità e ambito di intervento

1. La Camera di commercio di Alessandria – Asti, nell’ambito dell’iniziativa strategica di Sistema “*La doppia transizione digitale ed ecologica*” autorizzata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con decreto del 23 febbraio 2023, intende incentivare l’avvio da parte delle imprese di percorsi per favorire la transizione in tema di ESG (Environmental, Social, Governance) anche promuovendo il principio *do no significant harm* (DNSH - interventi che non arrechino nessun danno significativo all’ambiente così come previsto dal Reg. U.E. n. 852/2020). Il presente Bando prevede di sostenere, tramite contributi a fondo perduto (voucher), l’acquisizione di servizi di consulenza e di formazione e l’acquisto di software, sistemi gestionali digitali, piattaforme digitali, finalizzati a favorire la sostenibilità tramite l’adozione di criteri ESG da parte delle imprese delle province di Alessandria e di Asti.

## Articolo 2 - Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione

1. La dotazione finanziaria del bando è di euro 100.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher. I voucher avranno un importo pari al 70% del valore dell’intervento, determinato in percentuale sul valore delle spese ammesse, fino ad un massimo di euro 5.000,00, non comprensivo dell’eventuale premialità di cui al successivo comma 4.
3. La partecipazione al bando è subordinata ad un limite minimo di spesa di euro 3.000,00.
4. Alle imprese in possesso del rating di legalità<sup>1</sup> in corso di validità al momento della presentazione della domanda e fino all’erogazione del voucher e/o alle imprese con status di Impresa Benefit<sup>2</sup>, verrà riconosciuta una premialità di euro 250,00<sup>3</sup> concedibile nel limite del 100% delle spese ammissibili e nel rispetto dei pertinenti massimali “de minimis”.
5. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
6. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
  - integrare la dotazione finanziaria iniziale del Bando, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse a valere sul bilancio;
  - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
  - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
7. Ogni impresa può presentare **una sola richiesta di contributo**. In caso di eventuale presentazione di più domande è tenuta in considerazione la prima domanda presentata in ordine cronologico.

---

<sup>1</sup> Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.

<sup>2</sup> Legge 28.12.2015, n. 208, art.1, commi 376-384.

<sup>3</sup> Nel caso in cui l’impresa possieda entrambi i requisiti la premialità sarà comunque di euro 250,00.

### Articolo 3 - Soggetti ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda di contributo, presentino i seguenti requisiti:
  - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del Regolamento UE n. 651/2014<sup>4</sup>;
  - b) abbiano sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti;
  - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
  - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale nel triennio precedente la presentazione della domanda di contributo. Nel caso in cui la Camera di commercio riscontrasse una situazione irregolare, inviterà l'impresa a regolarizzarsi entro 10 giorni di calendario dalla ricezione di tale richiesta e a trasmettere la documentazione comprovante il suddetto pagamento, pena la non ammissibilità della domanda;
  - e) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
  - f) abbiano assolto gli obblighi contributivi (DURC regolare) e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. La regolarità del DURC riguarda la posizione dell'azienda e, secondo quanto previsto dal Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)", anche la posizione dei soci che prestano attività lavorativa in azienda, in qualità di lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni amministrative dall'INPS (artigiani, commercianti, lavoratori agricoli autonomi) assolvendo in proprio all'obbligo contributivo. Nel caso in cui la Camera riscontrasse una situazione irregolare, la domanda sarà respinta;
  - g) non abbiano forniture di servizi in essere con la Camera di commercio di Alessandria-Asti ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135<sup>5</sup>;

<sup>4</sup> La categoria delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- "microimpresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.

Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell'insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della stessa definizione. Per approfondimenti: [Guida dell'utente alla definizione di PMI - Publications Office of the EU \(europa.eu\)](http://europa.eu)

<sup>5</sup> Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

- h) che gli interventi oggetto della domanda di contributo siano attinenti all'attività esercitata presso la stessa sede o unità locale operativa nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Alessandria-Asti;

I requisiti di cui alle lettere da b) a g) devono essere mantenuti dalla data di presentazione della domanda sino alla liquidazione del voucher.

#### Articolo 4 – Spese ammissibili

1. Sono ammissibili sul presente Bando le seguenti spese di consulenza e formazione, strettamente finalizzate a favorire l'adozione dei criteri ESG nei seguenti ambiti:
  - a) sistemi di riuso degli scarti di produzione e dei fattori di produzione (a titolo di esempio non esaustivo: spese relative all'introduzione nel processo produttivo di tecniche di produzione, consumo, riparazione e rigenerazione, riuso delle materie prime e seconde, con l'obiettivo di trarre il massimo valore e il massimo uso da materie prime, prodotti e rifiuti, promuovendo anche il risparmio energetico e la riduzione delle emissioni inquinanti);
  - b) innovazione di prodotto e/o di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse, utilizzo di sottoprodotti in cicli produttivi, riduzione di rifiuti e riutilizzo di beni e materiali (a titolo di esempio non esaustivo: spese relative all'implementazione di soluzioni di "refurbishment", di soluzioni di "sharing" e approcci "pay-per-use", attivazione programmi di take-back);
  - c) sistemi aziendali di riduzione dei consumi idrici e riciclo dell'acqua secondo le tecnologie applicabili ai diversi processi produttivi (a titolo di esempio non esaustivo: sistemi di raccolta e recupero acque piovane, adozione di sistemi efficienti di irrigazione, contabilizzazione dei consumi idrici e umidità del suolo, sistemi di riciclo dell'acqua, filtraggio, depurazione e riuso, riciclo e riuso acque grigie, utilizzo e riduzione del prelievo dell'acqua nei processi industriali);
  - d) piani di gestione per progetti di mobilità e logistica sostenibile;
  - e) azioni finalizzate all'allungamento della durata di vita utile dei prodotti e all'ottimizzazione del loro riutilizzo e della loro riciclabilità (eco-design);
  - f) introduzione di nuovi modelli di packaging intelligente (smart packaging);
  - g) attestazioni/certificazioni coerenti con l'ambito ESG<sup>6</sup>, ivi incluse le eventuali spese per le verifiche di conformità agli Orientamenti Tecnici della Commissione Europea (2021/C 58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Sono ammesse le spese di consulenza e i costi degli audit di prima certificazione (non sono ammissibili i costi per il rinnovo/mantenimento della certificazione);

<sup>6</sup> *Elenco di dettaglio non esaustivo delle certificazioni ammissibili:*

**UNI EN ISO 14064:2019 Parte 1 - UNI EN ISO 14067:2018 - UNI EN ISO 14040:2021 - UNI EN ISO 14044:2021 - UNI EN ISO 14046:2016 - UNI EN ISO 14001:2015 - Standard "Equalitas - Vino sostenibile" - UNI EN ISO 50001:2018 - UNI EN ISO 50005:2022 - UNI EN ISO 50009:2022 - UNI EN ISO 26000:2020 - UNI ISO 45001:2023 - UNI EN ISO 30415:2021 - UNI/PdR 125:2022 - UNI EN ISO 37001:2016 - UNI EN ISO 56002:2021 - SA 8000 - UNI EN ISO 20121:2024 - ReMade in Italy - Plastica seconda vita - FSC catena custodia - EMAS 1221/2009 - Certificazione BCorp - ESG-SDGs Rating: 2022 - SRG88088 - UNI EN ISO 14020:2023. Certificazione RJC-LEED. Le certificazioni devono essere rilasciate da un ente terzo accreditato presso un Ente di accreditamento presente in uno Stato membro dell'Unione Europea, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Ulteriori certificazioni, rilasciate da Enti accreditati, saranno valutate sulla base dello specifico oggetto di certificazione e tenuto conto della coerenza con le finalità del Bando stesso.**

- h) governance dell'azienda in ottica di aderenza ai criteri ESG (a titolo di esempio non esaustivo: bilancio di sostenibilità, certificazione di parità di genere<sup>7</sup>, welfare aziendale, analisi e reportistica preliminare all'avvio di percorsi di sostenibilità, ecc.);
- i) altri interventi innovativi in coerenza con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.
2. Sono altresì ammissibili sul presente Bando le **spese per software, sistemi gestionali digitali, piattaforme digitali collegate agli interventi di consulenza e formazione di cui al comma 1** e pertanto strettamente finalizzate a favorire l'adozione di percorsi di sostenibilità. **Le spese per software, sistemi gestionali digitali, piattaforme digitali** utili per l'implementazione dei piani aziendali in ottica di coerenza ai criteri ESG, **devono comunque essere obbligatoriamente accompagnate da attività di consulenza e/o formazione relative agli interventi di cui al comma 1, il cui valore non potrà essere inferiore a euro 1.500,00**, pena la non ammissibilità al contributo.
3. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
- trasporto, vitto e alloggio;
  - imposte, tasse;
  - servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
  - servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
  - costi degli audit di rinnovo/mantenimento certificazioni.
4. Tutte le **spese devono essere sostenute a partire dalla data del provvedimento di concessione del contributo e fino al 180° giorno successivo**. Tale termine deve intendersi come termine ultimo di chiusura del progetto. **La documentazione di spesa dovrà essere corredata, pena inammissibilità, dal codice CUP (Codice Unico di Progetto) che sarà rilasciato in fase di concessione dell'aiuto**, ai sensi dell'art. 5, comma 6 del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13. Per spese sostenute si intendono le spese fatturate e interamente pagate.
5. La fatturazione e il pagamento, anche se parziali, in data precedente all'atto di concessione o successiva all'invio della rendicontazione comporteranno l'esclusione della spesa dall'agevolazione.
6. Tutte le **spese si intendono al netto dell'IVA**, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
7. Le spese già finanziate sul Bando camerale Transizione Energetica 2024 non potranno essere oggetto di domanda sul presente Bando.

## Articolo 5 – Fornitori

1. Ai fini del presente Bando, **l'impresa dovrà avvalersi per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori a condizione che l'attività esercitata dagli stessi sia coerente con la prestazione realizzata** (per i fornitori iscritti al Registro delle Imprese e per i soggetti REA sarà verificata l'attività esercitata come risultante dalla visura camerale).

---

<sup>7</sup> Sono ammesse le spese di consulenza e i costi degli audit di prima certificazione (non sono ammissibili i costi per il rinnovo/mantenimento della certificazione).

2. I fornitori di servizi di consulenza e formazione ad imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dal presente Bando non possono a loro volta presentare domanda di partecipazione sullo stesso Bando.
3. I fornitori di consulenza, formazione e software, sistemi gestionali digitali, piattaforme digitali non possono:
  - essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile;
  - avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con l'impresa beneficiaria.<sup>8</sup>

## Articolo 6 – Presentazione delle domande

1. **A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse tassativamente in modalità telematica, con firma digitale**, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese” del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov, a partire **dalle ore 11:00 del 14/10/2024 alle ore 11:00 del 16/12/2024**, salvo anticipata chiusura del Bando per esaurimento delle risorse disponibili. Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. Sul sito internet camerale [www.aa.camcom.it](http://www.aa.camcom.it) alla sezione “Bandi”, sono disponibili le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda e la modulistica editabile.
2. L'invio dell'istanza può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche.
3. Alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
  - a) **Modello base** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
  - b) **Modulo di domanda**, compilato in ogni sua parte. **In caso di firma digitale del soggetto delegato, è richiesta anche la firma autografa o digitale del titolare/legale rappresentante dell'impresa. Le istanze prive del modulo di domanda saranno automaticamente escluse;**
  - c) **Modulo Intervento**, sottoscritto con firma autografa o digitale dal titolare/Legale Rappresentante dell'impresa. Il Modulo Intervento contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):
    - descrizione dell'intervento proposto;
    - obiettivi e risultati attesi;
    - ragione sociale, partita IVA dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa con l'indicazione della tipologia di intervento che si intende realizzare (costi di consulenza, costi per formazione, software);
  - d) Eventuale copia di un **documento di identità in corso di validità** del titolare/legale rappresentante dell'impresa, **qualora egli sottoscriva con firma autografa** la domanda di contributo e il “Modulo Intervento”;

---

<sup>8</sup> Per “assetto proprietario sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

- e) **Preventivi di spesa** in euro, predisposti su carta intestata del fornitore, intestati all'impresa richiedente, redatti in lingua italiana o accompagnati da una sintetica traduzione, da cui si evincano con chiarezza le singole voci di costo. Non saranno ammessi auto preventivi. **I file dei preventivi dovranno essere firmati digitalmente dal fornitore.**
4. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC dell'impresa presso cui viene eletto domicilio ai fini della procedura e tramite il quale verranno gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. L'indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull'anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.
5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.

#### Articolo 8 – Valutazione delle domande e concessione del voucher

1. È prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) **secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.** In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili. Oltre all'istruttoria amministrativo-formale, è prevista una verifica in merito all'attinenza della domanda rispetto alle spese ammissibili di cui all'articolo 4, commi 1 e 2 del presente Bando e al rispetto dei requisiti previsti dall'art. 5, relativamente ai fornitori.

Verranno automaticamente rigettate le istanze che non contengono il modello base e/o il modulo di domanda.

L'istruttoria si conclude con l'adozione del provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il termine di **90 giorni** dalla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande. **Il provvedimento di concessione è comunicato all'impresa interessata unitamente al codice CUP (Codice Unico di Progetto). L'impresa dovrà trasmettere ai fornitori il codice CUP ai fini del suo inserimento in fattura.**

Nel caso di nuova disponibilità di risorse, in seguito a rinunce o decadenze dal contributo o revoche dal voucher, la Camera procederà, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di approvazione dell'ultima Determinazione di concessione, alla valutazione delle domande di agevolazione, presentate a valere sul presente Bando, che non hanno inizialmente trovato copertura finanziaria, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. È facoltà dell'Ufficio competente chiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica. **La mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.**
3. Gli elenchi delle domande ammesse e finanziate e delle domande ricevute ma non esaminate per esaurimento delle risorse disponibili vengono pubblicati sul sito camerale [www.aa.camcom.it](http://www.aa.camcom.it) - sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi.

#### Articolo 9 – Rendicontazione e liquidazione del voucher

1. **L'erogazione del voucher è subordinata all'invio della rendicontazione**, da parte dell'impresa beneficiaria, **mediante pratica telematica attraverso lo sportello on line "Contributi alle imprese" del sistema Webtelemaco** di Infocamere – Servizi e-gov, con modalità analoga alla richiesta di

voucher. Sul sito internet camerale [www.aa.camcom.it](http://www.aa.camcom.it) alla sezione “Bandi”, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione e la modulistica editabile.

2. La rendicontazione delle spese sostenute deve essere inviata **entro 30 giorni dal termine di chiusura del progetto**, di cui all’art. 4, comma 4, del presente Bando, pena la decadenza dal voucher.

Alla rendicontazione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) **Modulo di richiesta liquidazione di contributo** contenete la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. 445/2000 in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente riferiti alle spese sostenute, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all’originale delle copie dei medesimi documenti di spesa, firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa richiedente o dal soggetto delegato. **In caso di firma digitale del soggetto delegato, è richiesta anche la firma autografa o digitale del titolare/legale rappresentante dell’impresa;**
- b) **Copia delle fatture e degli altri documenti di spesa** riconducibili in maniera diretta ai preventivi presentati, debitamente quietanzati. **Tali documenti devono riportare, pena la non ammissibilità della spesa, il codice CUP rilasciato in fase di concessione** (è opportuno raggruppare le fatture in un unico file firmato digitalmente);
- c) **Copia delle quietanze:**
- pagamenti a mezzo bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking) - fornire estratto conto o lista movimenti<sup>9</sup> contenente l’addebito del bonifico ed il riferimento espresso alla fattura o altro documento di spesa, data e importo del pagamento effettuato da conto corrente intestato all’impresa richiedente il contributo direttamente al fornitore beneficiario (non sono validi il mero ordine/disposizione di bonifico, codice CRO o similari). Nel caso di pagamenti cumulativi oltre all’estratto conto da cui risulti l’addebito cumulativo è necessario allegare dettaglio degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare;
  - pagamenti a mezzo assegno e/o ricevuta bancaria - in questo caso, oltre a copia dell’estratto conto, occorre allegare anche copia dell’assegno e della documentazione bancaria attestante la data e l’importo del pagamento ed il riferimento espresso alla fattura o al documento di spesa a cui si riferisce;
  - pagamenti a mezzo POS effettuati con bancomat o carta di credito intestati all’impresa - occorre fornire lista dei movimenti/estratto conto
  - altri sistemi di pagamento elettronici gestiti da intermediari vigilati (ad es. Paypal, Satispay, Stripe) - occorre allegare documentazione equivalente all’estratto conto della carta di credito intestata all’impresa o estratto conto bancario con evidenza dell’addebito della spesa.
- I pagamenti a mezzo POS o con altri sistemi di pagamento elettronici gestiti da intermediari vigilati, sono ammissibili anche se effettuati da soggetti facenti parte della compagine sociale e/o titolari di cariche presso l’impresa beneficiaria. In questo caso, oltre all’estratto conto della carta di credito o documentazione equivalente, occorre sempre allegare l’estratto conto

---

<sup>9</sup> **ATTENZIONE: l’estratto conto o la lista movimenti sono SEMPRE necessari a dimostrazione dei pagamenti. Nel caso di pagamenti cumulativi oltre all’estratto conto da cui risulti l’addebito cumulativo è necessario allegare dettaglio degli importi di tutti i pagamenti in addebito, evidenziando il pagamento da documentare.**

bancario/lista movimenti intestato all'impresa con evidenza dell'addebito dei pagamenti eseguiti.

I pagamenti devono essere tracciabili ai sensi della vigente normativa. **Non sono ammessi pagamenti in contanti e/o tramite compensazione** tra il beneficiario e il fornitore. Le fatture o i documenti di spesa non quietanzati o la cui quietanza risulti incompleta non consentiranno l'ammissibilità delle relative spese (è opportuno raggruppare le quietanze in un unico file firmato digitalmente).

- d) **Dichiarazione di fine corso e copia dell'attestato di frequenza** per almeno l'80% del monte ore complessivo, rilasciati dal soggetto formatore, nel caso in cui il progetto preveda attività formativa;
  - e) **Modulo di relazione finale** di consuntivazione delle attività realizzate, firmata dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher;
  - f) Eventuale copia di un **documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell'impresa**, qualora egli sottoscriva con firma autografa il Modulo di richiesta liquidazione contributo e il Modulo di relazione finale;
  - g) **Report "Selfi4.0"** di self-assessment del livello di maturità digitale dell'azienda che si ottiene compilando il questionario sul portale nazionale dei PID al link: <https://www.puntoimpresadigitale.camcom.it/paginainterna/assessment-maturita-digitale-imprese> (compilazione gratuita);
  - h) **Report "SUSTAINability"** di self-assessment del livello di sostenibilità raggiunto dall'azienda che si ottiene compilando il questionario reperibile sul portale nazionale <https://esg.dintec.it> (compilazione gratuita).
3. Sarà facoltà della Camera di commercio chiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta valutazione della rendicontazione prodotta; **la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza dal voucher.**
  4. L'impresa beneficiaria **ai fini dell'erogazione del contributo** dovrà avere sostenuto **un importo di spesa non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo, fermo restando che** in qualsiasi caso **l'importo minimo sostenuto non potrà essere inferiore a € 3.000,00.**
  5. In fase di rendicontazione, nel caso di **spese per software, sistemi gestionali digitali, piattaforme digitali** finalizzate all'adozione dei criteri ESG, **occorre rispettare la soglia minima di euro 1.500,00 per spese di consulenza e formazione** prevista dall'art. 4, comma 2, **pena la non liquidazione dell'intero contributo.**
  6. La Camera di commercio, previa istruttoria delle rendicontazioni presentate e verifica della sussistenza dei requisiti formali e procedurali previsti dal bando, **entro il termine di 90 giorni dall'invio della rendicontazione, provvede all'adozione del provvedimento di liquidazione del contributo**, comunicandone l'esito a mezzo PEC all'impresa richiedente.

#### Articolo 10 – Regime di Aiuto e Cumulo

1. I contributi pubblici oggetto del presente bando sono soggetti al regime "de minimis" nel rispetto dei Regolamenti (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 (Reg. generale), n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (settore agricolo) e n. 717/14 della Commissione del 27 giugno 2014 (settore pesca e acquacoltura) e s.m.i.

2. In base a tali Regolamenti, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa "unica"<sup>10</sup> non può superare rispettivamente i massimali di euro 300.000,00 (Reg. generale 2023/2831) con riferimento all'ultimo triennio, euro 25.000,00 per le attività agricole di produzione primaria ed euro 40.000,00 per settore della pesca e dell'acquacoltura, con riferimento all'esercizio in corso e ai due esercizi finanziari precedenti. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti. In ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti. Allo scadere dei predetti Regolamenti trovano applicazione i successivi Regolamenti analoghi, emanati nelle medesime materie. La Camera di commercio effettuerà la verifica del rispetto dei massimali "de minimis" sul Registro nazionale degli Aiuti di Stato.
3. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili per gli stessi costi ammissibili:
  - a) con altri aiuti in regime "de minimis" fino al massimale "de minimis" pertinente;
  - b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal Regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.

Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.

**Il cumulo non può comunque superare il 100% dei costi sostenuti** poiché in nessun caso è ammesso il sovra finanziamento: sulle stesse spese ammissibili (stesse fatture) per le quali si chiede il contributo ai sensi del presente bando non devono essere stati concessi contributi su altri bandi per un importo che, sommato al contributo del presente bando, comporti il superamento del 100% della stessa spesa ammissibile.

Le spese di cui alla domanda di contributo sul presente bando non devono essere state oggetto di concessione di contributi su altri bandi che prevedono il divieto di cumulo. Nel caso in cui l'impresa, successivamente alla presentazione della domanda di contributo, abbia avuto in concessione contributi sulle stesse spese ammissibili su bando che prevede il divieto di cumulo, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente camerale.

#### Articolo 11 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
  - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal presente Bando;

---

<sup>10</sup> Si intende per "impresa unica" l'insieme delle imprese, all'interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Si escludono dal perimetro dell'impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.

- b) ad assicurare che gli interventi realizzati siano conformi a quelli oggetto della domanda di contributo;
  - c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
  - d) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo e comunque non inferiore all'importo di euro 3.000,00 (articolo 9, comma 4 del presente bando);
  - e) a sostenere una spesa almeno di euro 1.500,00 in consulenza/formazione nel caso di acquisto di software, sistemi di gestione digitali, piattaforme digitali in ottica ESG (articolo 4, comma 2 del presente bando);
  - f) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
  - g) a segnalare tempestivamente, all'indirizzo PEC [info@pec.aa.camcom.it](mailto:info@pec.aa.camcom.it), l'eventuale perdita del rating di legalità e ogni altra modifica rispetto a quanto indicato nella domanda di contributo.
2. I soggetti beneficiari dei voucher **sono obbligati a chiedere l'autorizzazione all'Ente camerale**, motivando adeguatamente, **per eventuali variazioni relative alle spese oggetto della domanda di contributo o al fornitore**, prima della effettiva realizzazione delle nuove spese oggetto di variazione, **pena la non ammissibilità delle stesse**. Queste dovranno comunque sempre essere in continuità e coerenti con il progetto di intervento oggetto della concessione del voucher. Dette eventuali variazioni devono essere comunicate, ai fini della loro autorizzazione, scrivendo alla Camera di commercio di Alessandria–Asti all'indirizzo [info@pec.aa.camcom.it](mailto:info@pec.aa.camcom.it), con esplicito riferimento al Bando in oggetto.

#### Articolo 12 – Controlli

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

#### Articolo 13 – Decadenza, revoca e rinuncia del voucher

1. **Il voucher assegnato è soggetto a decadenza o revoca totale qualora non vengano rispettate tutte le indicazioni e gli obblighi contenuti nel Bando** e qualora si presenti una delle seguenti condizioni:
- a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
  - b) mancato rispetto delle condizioni previste dall'art. 4, relativamente alle spese ammissibili;
  - c) mancata trasmissione della rendicontazione secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente bando;
  - d) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
  - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario;
  - f) variazione delle spese preventivate e/o del fornitore indicato nella domanda di contributo, in assenza di preventiva richiesta di autorizzazione all'Ente camerale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 2;
  - g) esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12.

2. **In caso di revoca del beneficio l'impresa è tenuta a restituire, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento di revoca, il contributo ricevuto aumentato degli interessi legali** calcolati a decorrere dalla data di erogazione e sino alla data di assunzione del provvedimento di decadenza. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia.
3. Le imprese che intendono rinunciare al contributo, in una qualunque fase istruttoria, devono comunicarlo tramite PEC all'indirizzo [info@pec.aa.camcom.it](mailto:info@pec.aa.camcom.it) indicando nell'oggetto della mail la seguente dicitura: {nome Azienda} – rinuncia al contributo voucher ESG 2024.

#### Articolo 14 – Responsabile del procedimento (RUP)

1. Ai sensi della Legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente bando è affidato al Responsabile del Settore internazionalizzazione, attrazione investimenti, transizione digitale ed ecologica (e-mail: [pid@aa.camcom.it](mailto:pid@aa.camcom.it) – Tel. 0141-535244 / 0131-313220).

#### Articolo 15 – Ricorsi e accesso agli atti

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.
2. Gli interessati hanno diritto di accedere agli atti del procedimento ai sensi dell'art. 22 e ss. della Legge n. 241/1990.

#### Articolo 16 – Norme per la tutela della privacy

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio intende informare sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.
2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono: le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese. Con la sottoscrizione della domanda di contributo, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati sono forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dalla Camera di commercio con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse

all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti espressamente autorizzati dalla Camera di commercio nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricati e nominati Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dall' art. 15 e seguenti del GDPR. In particolare:

a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;
- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
- riceverne comunicazione intelligibile;
- ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
- richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
- opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta [info@pec.aa.camcom.it](mailto:info@pec.aa.camcom.it) con idonea comunicazione;

c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

7. **Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Alessandria-Asti, con sede legale in via Vochieri 58, Alessandria – Tel. 0131/3131 – 0141/535211, PEC [info@pec.aa.camcom.it](mailto:info@pec.aa.camcom.it), la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: [rpd2@pie.camcom.it](mailto:rpd2@pie.camcom.it).